

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO
RIORDINO E PULIZIA DEI LOCALI MENSA E ACCESSORI
PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI LATERINA E CASTIGLION FIBOCCHI
CIG 7168118619

Informazioni rese ai sensi del punto “J. CHIARIMENTI” del Bando di gara

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 04/09/2017

Quesito n. 1:

...siamo a richiedere il nome delle società che attualmente svolgono i servizi di refezione scolastica per i Comuni di Laterina e Castiglion Fibocchi.

Risposta :

La richiesta non appare avere alcuna pertinenza con la funzione dei chiarimenti in sede di gara, i quali, per costante giurisprudenza, hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara. In conformità quindi a quanto previsto alla lettera J, punto 3 del Bando, la richiesta non appare funzionale a consentire una più corretta partecipazione alla gara

Quesito n. 2:

Premesso che il Disciplinare di gara prevede al punto G comma 2 n.1 lettera b) che , la concorrente deve risultare operante ed attiva nei settori oggetto dell’appalto (gestione mense, pulizie e trasporto c/terzi) ed iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o analogo registro dello Stato aderente all’Ue). A pena di esclusione, la data di denuncia di inizio attività presso la CCIAA delle attività relative ai settori oggetto dell’appalto deve comunque essere anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando.

- Che nello stesso punto G, il disciplinare prevede che nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Lo scrivente Consorzio,

- essendo stato costituito - come da Statuto – ai fini del coordinamento e della promozione della partecipazione alle procedure di gara per le proprie consorziate, da indicare quali esecutrici in caso di aggiudicazione delle medesime,
- essendo, il Consorzio, iscritto nella CCIAA conformemente al proprio oggetto sociale;
- essendo interessato a partecipare all'indetta procedura di gara, indicando proprie consorziate in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli atti di gara (di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali).

Tanto premesso, con il presente quesito si chiede di confermare, per le ragioni sopra indicate, che lo scrivente Consorzio non è obbligato ad essere in possesso – oltre alle proprie consorziate indicate quale esecutrici dell'affidamento, in caso di aggiudicazione – dello specifico requisito di ordine generale, trattandosi, in caso contrario, di un'ingiustificata, gravosa e pertanto illegittima restrizione del favor participationis alle gare.

In subordine, si chiede di confermare se il predetto requisito di idoneità professionale possa essere oggetto di avvalimento ai sensi della vigente disciplina.

Risposta :

Il Bando richiede quale requisito professionale l'essere operante ed attivo nei settori oggetto dell'appalto e l'iscrizione alla CCIAA. Tale iscrizione alla CCIAA è il requisito professionale (conforme all'art.83, comma 1 lettera a) e comma 3, del Codice) che attesta, per l'Ente Aggiudicatore, la sussistenza della operatività del concorrente nel settore.

Il Consiglio di Stato, anche con la recente sentenza n. 2384 del 6 giugno 2016, ha chiarito che in tema di appalti pubblici, nonostante la portata generale dell'istituto dell'avvalimento, resta salva l'infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 163 del 2006 (oggi art.83 del D.Lgs. 50/2016), in quanto di tipo soggettivo, sicché un'impresa, non può giovare dell'avvalimento per acquisire il requisito dell'iscrizione alla CCIAA di cui è carente.

Tuttavia, l'Ente Aggiudicatore, in virtù del generale principio di favor participationis ed in applicazione - ritenuta corretta - dei generali principi in materia di partecipazione alle gare dei consorzi, ritiene che l'iscrizione alla CCIAA di un consorzio con riferimento all'attività di coordinamento delle consorziate, unitamente alla successiva indicazione delle imprese esecutrici dell'attività - la cui iscrizione alla CCIAA deve essere pertinente all'oggetto dell'appalto - possa soddisfare i requisiti richiesti.

In tema, infatti, già il CdS con la citata sentenza n.2384/2016 ha chiarito che: "quando il bando di gara richiede, ai fini dell'ammissione alla procedura, il possesso di una determinata qualificazione dell'attività e l'indicazione nel certificato camerale dell'attività

stessa, quest'ultima prescrizione va intesa in senso strumentale, ovvero funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, che rappresenta il requisito di interesse sostanziale della stazione appaltante. Solo se dimostrato, da parte del concorrente, l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l'eventuale imprecisione della descrizione dell'attività risultante dal certificato camerale non è sufficiente a determinarne l'esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica della lex specialis".

Inoltre, si rileva che le norme in materia di consorzi (laddove prevedono che i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre - art.48 Codice, comma 7 - e che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate - art.47 Codice, comma 1 -) intendono assegnare rilievo funzionale al rapporto organico che lega il consorzio concorrente alle imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di interna corporis. In tal modo, il consorzio si avvale dell'attività svolta da un suo soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale.

Tale organicità interna costituisce motivo, ad avviso dell'Ente Aggiudicatore, per ritenere ammissibile la partecipazione alla gara di un consorzio non iscritto nel registro delle imprese per attività inerente all'oggetto dell'appalto, nei termini sopra indicati.

In modo assolutamente conforme, già con Parere n.105 del 21/05/2014, l'ANAC ha affrontato e risolto la medesima problematica.

Quesito n. 3:

Con riferimento al punto "O. Documentazione amministrativa", siamo a richiedere se le dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dovranno essere rese mediante Documento di Gara Unico Europeo (cd. DGUE), oppure potranno essere formulate su carta intestata della società in forma libera.

Risposta :

Il Bando non prevede l'obbligo di ricorrere al DGUE.